



**COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA**  
**PROVINCIA DI VERONA**

**COPIA**

**N. 40 DELIB.**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: ART. 69, COMMA 1° DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.. CONTESTAZIONE CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ CONSIGLIERE COMUNALE – PRESA D'ATTO OSSERVAZIONI PERVENUTE – DETERMINAZIONI.**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** addì **OTTO** del mese di **LUGLIO** alle ore 19.30 presso la sala civica "Unità d'Italia" dell'edificio polifunzionale sito in Piazza del Donatore n. 1 - Costermano sul Garda, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1.	<b>PASSARINI STEFANO</b> <b>SINDACO – PRESIDENTE</b>	presente
2.	<b>ALDO SALVETTI</b>	presente
3.	<b>MARTINI FRANCESCA</b>	presente
4.	<b>BULLIO ALBERTO</b>	presente
5.	<b>SABA CINZIA</b>	presente
6.	<b>SALA MORGANA</b>	presente
7.	<b>CHEICANTE ALESSANDRO</b>	presente
8.	<b>PICCINATO SALVATORE</b>	presente
9.	<b>ZANANDREIS IRENE</b>	presente
10.	<b>DE BENI AUGUSTO</b>	presente
11.	<b>TAMBALO PIER GIORGIO</b>	presente
12.	<b>SOMETTI ALEX</b>	presente
13.	<b>COMENCINI MARCO</b>	assente

**PRESENTI: N. 12**

**ASSENTI: N. 1**

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Giovanni Peruzzi.

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. Passarini Stefano - Sindaco, assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.



**COMUNE DI COSTERMANO SUL GARDA  
PROVINCIA DI VERONA**

**Lì, 05.07.2019**

**OGGETTO: ART. 69, COMMA 1° DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.. CONTESTAZIONE  
CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ CONSIGLIERE COMUNALE.  
PRESA D'ATTO OSSERVAZIONI PERVENUTE – DETERMINAZIONI.**

**PARERE TECNICO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica alla presente proposta di deliberazione.

**Il Responsabile del servizio segreteria**

**Annarosa Lorenzi**



**PARERE CONTABILE**

Esaminati gli atti d'ufficio, si dà atto di non dover esprimere alcun parere di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 in quanto non comportante alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio.

**Il Responsabile del servizio finanziario F.F.**

**Il segretario comunale**

**Dott. Giovanni Peruzzi**



**OGGETTO: ART. 69, COMMA 1° DEL D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.. CONTESTAZIONE CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ CONSIGLIERE COMUNALE – PRESA D'ATTO OSSERVAZIONI PERVENUTE – DETERMINAZIONI.**

**PASSARINI STEFANO – Sindaco**

**PUNTO N. 3 ALL'O.D.G.: “ARTICOLO 69, COMMA 1° DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I. – CONTESTAZIONE DI CAUSA DI INCOMPATIBILITA' CONSIGLIERE COMUNALE – PRESA D'ATTO OSSERVAZIONI PERVENUTE - DETERMINAZIONI”.**

Segretario, io lascerei la parola al Consigliere Augusto De Beni o ha qualcosa da aggiungere? Prego.

**Segretario Comunale Dott. Peruzzi**

Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 31 del 12/6/2019 all'oggetto: “Convalida del Sindaco e dei Consiglieri Comunali eletti nella consultazione elettorale del 26/5/2019”, si procedeva alla convalida del Sindaco e di 11 Consiglieri proclamati eletti, nonché all'apertura della procedura di contestazione di cause di incompatibilità, ex articolo 69, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 per il Consigliere De Beni Augusto, proclamato eletto. L'amministratore locale, ai sensi dell'articolo 69, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000 aveva dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute e di incompatibilità. Con nota protocollo 7773 del 18/6/2019 si procedeva a notificare la comunicazione di cui all'articolo 69, comma 2 e la delibera di Consiglio Comunale numero 31 del 12/6/2019 assegnando i giorni 10 per formulare le controdeduzioni al Consigliere Comunale proclamato eletto De Beni Augusto. Il Consigliere De Beni Augusto faceva pervenire in data 28/6/2019, protocollo del Comune 8351, le proprie osservazioni in merito alla contestata incompatibilità. Penso, Sindaco, che sia il caso di lasciare la parola per esprimere ed illustrare.

**PASSARINI STEFANO – Sindaco**

Assolutamente.

**DE BENI AUGUSTO – Consigliere**

Voglio che venga letta per intero, come è stata letta la nota dell'avvocato Baciga, la nota mia.

**PASSARINI STEFANO – Sindaco**

Vuole farlo lei o lo fa il Segretario?

**DE BENI AUGUSTO – Consigliere**

No, no, prego, Segretario.

**Segretario Comunale Dott. Peruzzi**

Do lettura del parere dell'avvocato del professor Giovanni Sala. “Formulo il parere in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità che precludano la convalida della sua elezione – si rivolge al Consigliere De Beni Augusto – a Consigliere Comunale del Comune di Costermano del Garda. Il Consiglio Comunale, all'esito delle elezioni del 26 maggio, con la delibera numero 31 del 12 giugno 2019, ha, sulla base di un parere legale, contestato la sussistenza nei suoi confronti della causa di incompatibilità, prevista dall'articolo 63, comma 1, numero 4, del Testo Unico del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, per "lite pendente in quanto parte di un procedimento civile amministrativo con il Comune”. In effetti, lei ha proposto – ripeto si rivolge sempre al Consigliere De Beni - unitamente alla moglie, ricorso al T.A.R. Veneto per l'annullamento del permesso di costruire numero 1883 del 14 maggio 2018 rilasciato dal Comune di Costermano per la demolizione e ricostruzione, con ampliamento, di un edificio confinante con la sua abitazione. Subito dopo la proclamazione del risultato delle elezioni, però, ha dato mandato al difensore di formalizzare la sua rinuncia al ricorso con atto notificato alle altre parti del giudizio e depositato nella Segreteria del T.A.R. il giorno 6 giugno, prima della seduta del Consiglio Comunale del 12 giugno. La delibera del Consiglio Comunale dà atto di tale circostanza, ma contesta la permanenza della causa di incompatibilità ritenendo, sulla base di un parere acquisito dal legale che difende il Comune nel procedimento giurisdizionale, che la sola rinuncia al ricorso non sarebbe idonea a rimuovere la causa di incompatibilità per lite pendente, in assenza di un provvedimento giudiziario di estinzione. A sostegno di tale

convinzione la delibera richiama un principio, che ritiene desumibile da una pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione I, 27 febbraio 2008, numero 5211, secondo il quale la rinuncia sarebbe insufficiente a rimuovere la causa di incompatibilità. Viene riportato un passaggio della sentenza ove si afferma che "Costituisce lite pendente con il Comune, tale da determinare la incompatibilità con la carica di Consigliere Comunale, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, l'impugnazione avverso la statuizione relativa alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado, concluso con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La pendenza della lite cessa, infatti, solo allorché il processo venga definito con una sentenza non più suscettibile di impugnazione ordinaria, salva l'ipotesi di pronuncia di estinzione del giudizio per rinuncia accettata dalla controparte, cui non è equiparabile la sentenza che dichiara cessata la materia del contendere, nella quale il Giudice si sia pronunciato anche in ordine alla liquidazione delle spese, previa valutazione della soccombenza virtuale". Si trattava di un giudizio, non amministrativo ma davanti al Giudice ordinario nel quale il Consigliere neo eletto rivendicava i compensi asseritamente spettantegli per aver esercitato le funzioni di Assessore in un precedente mandato. Egli dopo la nuova elezione, come si legge nella parte in fatto della sentenza della Cassazione, ha dichiarato "di rinunciare agli atti di quel giudizio". Nel processo avanti il Giudice civile la rinuncia agli atti del giudizio non preclude la possibilità, nel termine di prescrizione del diritto, di riproporre l'azione in giudizio. Per di più il Tribunale aveva compensato le spese mentre il Comune, a fronte della mera rinuncia agli atti, aveva ritenuto di non accettare la compensazione. Il caso che la riguarda è ben diverso. Si tratta di un ricorso al Giudice Amministrativo regolato dal codice del processo amministrativo, che, con espressa previsione, configura la rinuncia di per sé come causa di estinzione della lite (articolo 84 Codice Processo Amministrativo). È principio pacifico che la rinuncia opera come causa di estinzione del processo una volta che sia notificata e depositata. Essa non è revocabile, non può essere rifiutata dall'amministrazione resistente, la quale può, tutt'al più, insistere per la rifusione delle spese di lite sostenute fino al momento della presentazione della rinuncia. Non è configurabile nel processo amministrativo una rinuncia agli atti con riserva di riproposizione della domanda, essendo la facoltà d'impugnazione soggetta, come nel caso nel quale si controverte di provvedimenti in materia edilizia che incidono su interessi legittimi dei cittadini, al termine decadenziale di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto. In effetti la rinuncia al ricorso, anche se proposto in appello, è ragione di estinzione del procedimento ribadendo, costantemente, il Giudice amministrativo che il giudizio amministrativo è processo a iniziativa di parte e il Giudice deve prendere atto della rinuncia quale causa necessariamente estintiva del giudizio. È uno dei comportamenti, proprio perché non presuppongono una valutazione di merito da parte del Giudice, che costituiscono, secondo la costante giurisprudenza, valida causa di estinzione della lite idonea a rimuovere la causa di incompatibilità. (Cassazione civile sezione I, 16 luglio 2010, numero 16754 in senso conforme ex multis Tribunale di Mantova, 19 novembre 2009; Tribunale di Paola 7 giugno 2018; Tribunale di Avellino 31 gennaio 2017, Corte di Appello di Palermo, Tribunale di Trapani 13 aprile 2017). La Corte di Cassazione, nella pronuncia Sezione I, 12.2.2008, numero 3384, pure richiamata nella delibera del Consiglio Comunale ha, invero senza alcuna incertezza diversamente da quanto opinato dal Consiglio Comunale, affermato il principio che la rinuncia al ricorso, "costituisce secondo la giurisprudenza di questa Corte uno di quegli atti idonei - anche se non formalmente perfetti in mancanza di accettazione da parte dell'Amministrazione o di formale pronuncia di estinzione del processo a far venir meno, nella sostanza, l'incompatibilità di interessi realizzatasi a seguito dell'instaurazione della lite medesima (Cassazione 1992/5216; 2005/33904). L'orientamento giurisprudenziale è stato confermato in più occasioni dal Ministero dell'Interno. Nei pareri 15 luglio 2009 e 14 settembre 2014 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali e per le Autonomie Locali ha affermato il principio che la rinuncia al giudizio è di per sé atto idoneo a far venir meno la causa di incompatibilità per lite pendente avanti al Giudice amministrativo. Tale orientamento è stato confermato (parere in data 14/9/2014), anche in una fattispecie in cui il giudizio originario era stato proposto dal Consigliere assieme ad un fratello nei confronti di un'ordinanza di demolizione di un immobile di proprietà comune. Il Ministero ha ritenuto anche in tal caso la rinuncia agli atti del giudizio "idonea a far venire meno la prospettata condizione di incompatibilità". Ha reputato anche "la circostanza che la causa prosegua tra il Comune ed il congiunto del Consigliere Comunale, priva di rilevanza giuridica in relazione agli effetti sostanziali della rinuncia, atteso che il rinunciante perde la qualità di parte in senso processuale nell'accezione sopra delineata (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 12 febbraio 2008, numero 3384; idem sentenza 24 febbraio 2005, numero 3904; idem sentenza 23 luglio 1990, numero 7457; idem sentenza 30 aprile 1992, numero 5216)". D'altro canto rileva sempre il Ministero che "le fattispecie disciplinate dall'articolo 63 del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, sostanziandosi in una limitazione al diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito, sono di stretta interpretazione ed applicazione (ex multis, Corte costituzionale, sentenza 20 febbraio 1997, numero 44; Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 22 dicembre 2011,



numero 28504; idem sentenza 11 marzo 2005, numero 5449)". Invero, il sistema delineato dal legislatore come affermato dalla Corte Costituzionale è congeniato in modo tale che l'amministratore locale "non soggiace alla operatività della causa di incompatibilità, ma ha egli stesso la facoltà di eliminarla, ai sensi dell'art. 69, commi 2-4, del Decreto Legislativo 267 del 2000, mediante una scelta personale che, lungi dall'essere normativamente coartata, consente al medesimo interessato - che si trova in un contesto di inconciliabilità tra la permanenza nella carica e la prosecuzione della lite - di essere arbitro di se stesso e di preservare il valore costituzionale che egli ritiene prevalente come cittadino e come eletto a cariche pubbliche", (Corte Costituzionale 3 dicembre 2012 ordinanza numero 276). Nel caso lei ha posto in essere l'atto, nella sua disponibilità, idoneo a far cessare, secondo il codice del processo amministrativo, la lite pendente tra Lei e il Comune. Ritengo pertanto, secondo scienza e coscienza, che la notifica e il deposito della rinuncia al ricorso sia atto idoneo, di per sé, a rimuovere la causa incompatibilità di cui all'articolo 63, comma 1 Decreto Legislativo 267 del 2000, contestata, dal Consiglio Comunale con la delibera numero 31 del 12/6/2019. In questo senso il mio parere. Restando a disposizione per ogni chiarimento risultasse necessario invio i più cordiali saluti, Avvocato Professor Giovanni Sala". Prego.

#### **DE BENI AUGUSTO – Consigliere**

Io ritengo che non era neanche necessario ricorrere al parere dell'avvocato Baciga. È evidente che ho eliminato le questioni di incompatibilità e il parere dell'avvocato Baciga è inesatto, come giustamente ha rilevato il professor Sala. L'avvocato Baciga cita una sentenza della Cassazione, che riguarda un giudizio civile e non un giudizio davanti al T.A.R.. Quindi io insisto affinché... ritengo che non ci siano cause di incompatibilità alle mie elezioni di Consigliere.

#### **PASSARINI STEFANO – Sindaco**

Prego il Segretario di leggere il parere rilasciato dall'avvocato Baciga il 5 luglio 2019, avente protocollo 8728 e di consegnarne una copia anche al Consigliere De Beni.

#### **Segretario Comunale Dott. Peruzzi**

"Egregio Signor Sindaco del Comune di Costermano sul Garda. Verona 5 luglio 2019, Comune di Costermano sul Garda, deliberazione del Consiglio Comunale numero 31 del 12/6/2019. Trasmetto il parere che mi è stato richiesto in merito alle argomentazioni addotte dall'avvocato professor Giovanni Sala nel parere del 27/6/2019, richiesto e prodotto all'Amministrazione Comunale dall'avvocato Augusto De Beni a sostegno dell'affermata inesistenza della situazione di incompatibilità contestata allo stesso dal Consiglio Comunale con la deliberazione numero 31 del 12/6/2019 sulla base del mio precedente parere di pari data. Mi limito a ricordare che in quello scritto sostenevo la sussistenza della contestata incompatibilità ai sensi dell'articolo 63, comma 1, numero 4, del Decreto Legislativo 267/2000 in applicazione del principio affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione civile numero 5211/2008, secondo la quale la pendenza di una lite cessa soltanto allorché il processo venga definito con una sentenza non più suscettibile di impugnazione. Avevo, quindi escluso che la sola rinuncia al ricorso espressa e notificata alle parti in causa e nel giudizio promosso avanti al T.A.R. Veneto dallo stesso avvocato De Beni avesse avuto l'effetto di eliminare la pendenza del processo amministrativo. Il professor Sala non ritiene applicabile al giudizio amministrativo il principio affermato dalla citata sentenza della Corte di Cassazione con riguardo ad una causa civile, affermando che l'atto di rinuncia prodotto nel primo, a differenza di quanto accade nella seconda, configura di per sé una causa di estinzione della lite ai sensi dell'articolo 84 del Codice del Processo Amministrativo: tale effetto dovrebbe dedursi dalla circostanza che la rinuncia non è revocabile e non può essere rifiutata dall'Amministrazione che deve limitarsi alla richiesta di rifusione delle spese di causa. A sostegno dell'opinione espressa sono citate, nel parere, alcune decisioni di merito, tre sentenze della Corte di Cassazione anteriori alla decisione numero 5211/2008, una ad essa successiva, la sentenza 16 luglio 2010, numero 16754, nonché due pareri del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero degli Interni, l'uno in data 15 luglio 2009 e l'altro in data 10/9/2014. Quei riferimenti rimandano sostanzialmente al diverso orientamento espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione 12/2/2008, numero 3384, pure da me citata, confermando che in giurisprudenza esistono due diversi indirizzi in merito ai modi e ai termini di eliminazione dell'incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale, che differenziano posizioni diverse sia dei Giudici civili, sia dei Giudici amministrativi. Ciò premesso, annoto che la sentenza 16/7/2010, numero 16754, riguardante sempre la pendenza di una lite civile, si limita ad affermare che "La causa d'incompatibilità per lite pendente può conclusivamente essere esclusa soltanto in presenza di atti implicanti il sostanziale venire meno del conflitto", mentre i due pareri ministeriali "ritengono" che la rinuncia agli atti del giudizio sia idonea a far venire meno la prospettata condizione di incompatibilità, richiamando sentenze della Corte di Cassazione tutte anteriori a quella numero 5211 del 2008. La lettura della giurisprudenza civile

consente di rilevare che in essa prevale un indirizzo di natura sostanzialista che tende ad interpretare e superare la disposizione letterale dell'articolo 63 del Decreto Legislativo 267/2000, collegando l'effetto estintivo di un processo alla presentazione di un atto di rinuncia, mentre, invece, la giurisprudenza amministrativa, più aderente alla formulazione letterale della norma che connette l'eliminazione dell'incompatibilità al venire meno della pendenza di una causa, privilegia l'aspetto procedimentale come disciplinato, per la giustizia amministrativa, da regole risalenti al 1907 e sostituite dal codice del relativo processo, entrato in vigore nel 2010. Mi sembra quest'ultimo l'orientamento più corretto perché più aderente alla previsione della norma, che esclude la causa di incompatibilità con l'eliminazione della pendenza di una lite, non con la presentazione di un atto di rinuncia che il legislatore avrebbe potuto sicuramente indicare se avesse inteso ancorare ad esso l'effetto estintivo di un processo, di cui la rinuncia è soltanto l'atto prodromico. In argomento ritengo di dover ricordare che, secondo quanto dispone l'articolo 12 delle Disposizioni sulla Legge in generale, approvate preliminarmente al Codice Civile: "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore". Ricordo ancora che, secondo l'articolo 63 del Decreto Legislativo 267/2000, la causa di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere Comunale, è determinata da una "lite pendente" con il Comune. E', dunque, indispensabile accertare, in base alle norme del processo amministrativo, quando e fino a quando una lite deve ritenersi pendente, poiché l'avvocato De Beni ha promosso un giudizio amministrativo e vi ha poi rinunciato. Tutte le decisioni citate della Corte di Cassazione sono state pronunciate sotto la vigenza dell'articolo 46 del Regio Decreto 17/8/ 1907, numero 642, in materia di processo amministrativo, secondo il quale "in qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall'avvocato, munito di mandato speciale e depositato nella segreteria o mediante dichiarazione verbale, di cui è steso processo. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti. La rinuncia deve essere notificata alla controparte, eccetto il caso in cui sia fatta oralmente all'udienza". La norma riprodotta è stata abrogata e sostituita dall'articolo 84 del Decreto Legislativo 2/7/2010, numero 104, di tenore totalmente diverso, il quale così dispone: "La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la Segreteria o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il Collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il Giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci, dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa". Già sotto il vigore del Regio Decreto 642 del 1907, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza 24 giugno 2004, numero 8, chiamata a decidere se fosse venuta meno la situazione di incompatibilità per rinuncia al ricorso che vi aveva dato causa in assenza della decisione della relativa presa d'atto del Giudice amministrativo, pur dando atto del diverso orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in materia di elettorato passivo, ha affermato il seguente principio: "Il giudizio amministrativo, ancorché sia intervenuta rinuncia al ricorso ritualmente notificata e depositata in Segreteria, va ritenuto pendente fino a quando sulla rinuncia non sia verificata la presa d'atto del Giudice nel contesto della sentenza, potendo, peraltro il Giudice ritenerla per varie ragioni non idonea ad estinguere il giudizio pendente". Il principio è stato confermato con la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato 9/2/2010, numero 529 e ribadito, sotto il vigore dell'articolo 84 del Decreto legislativo 104 del 2010, con la sentenza della Quarta Sezione del medesimo Consiglio di Stato 6/8/2013, numero 4128, secondo la quale, intervenute le formalità attinenti al deposito e alla notifica dell'atto di rinuncia al ricorso, "spetta infine al Giudice pronunciare, espressamente ed a seguito di un accertamento che coinvolga la presenza dei requisiti, l'estinzione del giudizio, permanendo, fino a quel momento, il potere del rinunciante di revocare il proprio atto". E', dunque, proprio il nuovo articolo 84 che, lungi dal configurare nell'atto di rinuncia una causa di estinzione del processo, induce ad una nuova valutazione di esso, la quale obbliga a ritenere che l'effetto estintivo sia connesso, invece, in via esclusiva e successiva, alla pronuncia del Giudice e alla mancanza di opposizione formulata dalle parti in causa. Secondo la più recente giurisprudenza amministrativa, infatti, "ai sensi dell'articolo 84 del Codice del Processo Amministrativo, la rinuncia al ricorso, per determinare l'estinzione del giudizio, deve essere stata esplicitamente accettata dalla controparte" (T.A.R. Piemonte, 24/9/2013, numero 1052; conformi T.A.R. Valle d'Aosta, 11/12/2013, numero 77; T.A.R. Valle d'Aosta 16/2/2011, numero 12; T.A.R. Lazio 2/5/2011, numero 3739; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 1/8/2013, numero 410; T.A.R. Trentino Alto-Adige, Trento, 12/11/2012, numero 338) e accompagnata anche dall'accettazione della compensazione delle spese (T.A.R. Trentino Alto-Adige, Trento, 9/3/2012, numero 83). Pare, quindi, di poter concludere che se, ai sensi dell'articolo 63 del Decreto Legislativo 267/2000, la causa

d'incompatibilità è costituita dalla lite pendente e, secondo l'articolo 84 del Codice del Processo Amministrativo, la lite continua a pendere, anche in caso di rinuncia al ricorso, fino all'accettazione delle controparti o, comunque, fino alla pronuncia del Giudice che ne prenda atto, il solo atto di rinuncia al ricorso al T.A.R. Veneto notificato dall'avvocato De Beni non ha prodotto l'estinzione del giudizio, con conseguente permanenza della situazione di incompatibilità. A mio giudizio, la nuova formulazione dell'articolo 84 del Codice del Processo Amministrativo può attribuire ulteriore sostegno al principio affermato nella sentenza della Corte di Cassazione numero 5211/2008 e consentire una revisione dell'orientamento espresso nelle sentenze che hanno condiviso un diverso indirizzo. Resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed invio i migliori saluti. Avvocato Stefano Baciga”.

**PASSARINI STEFANO – Sindaco**

Se ci sono osservazioni da parte dei Consiglieri? Prego.

**DE BENI AUGUSTO – Consigliere**

Allora, ritengo il parere dell'avvocato Baciga non veritiero, fallace. Non tiene conto di alcune sentenze della Corte di Cassazione e in virtù e qualora il... io ritengo ed insisto perché venga eliminata la situazione di incompatibilità e in virtù del mandato conferitomi dai cittadini che mi hanno votato, io qualora questo Consiglio deciderà per la mia ineleggibilità, sarà mia cura ricorrere avanti al Tribunale di Verona.

**PASSARINI STEFANO – Sindaco**

La ringrazio per le sue considerazioni. Se ci sono altri Consiglieri che vogliono prendere la parola oppure passiamo alla deliberazione, che prego il Segretario di dare lettura. Faccio io, chiedo se l'aveva preparata. “Ritenuto quindi di recepire e fare proprio il parere dell'avvocato Stefano Baciga, sopracitato con le motivazioni addotte, tutto ciò premesso e considerato si pone in deliberazione: 1) di prendere atto delle osservazioni presentate dal Consigliere De Beni Augusto, con il parere dell'avvocato professor Giovanni Sala in data 27/6/2019 agli atti del Comune, avente protocollo 8351 del 28/6/2019; 2) di prendere atto del parere dell'avvocato Stefano Baciga in data 5/7/2019, agli atti del Comune, protocollo numero 8728 del 5/7/2019, che si intende recepire e far proprio in ogni sua parte, unitamente alle motivazioni e considerazioni addotte; 3) di ritenere pertanto definitivamente sussistente la causa di incompatibilità nei confronti del Consigliere De Beni Augusto di cui in premessa è già oggetto di contestazione con la deliberazione del Consiglio Comunale numero 31 del 12/6/2019; 4) di invitare il Consigliere De Beni Augusto a rimuovere la causa di incompatibilità ai sensi dell'articolo 69, comma 4 del Decreto Legislativo numero 267 del 2000 entro 10 giorni dalla notifica della presente deliberazione; 5) di dare atto che qualora il Consigliere De Beni Augusto non vi provveda, il Consiglio lo dichiarerà decaduto ai sensi dell'articolo 69, comma 5, Decreto Legislativo 267 del 2000”. Se ci sono osservazioni, altrimenti passiamo alla deliberazione. Prego.

**DE BENI AUGUSTO – Consigliere**

Io non rinuncio a nulla, non rimuovo nessuna causa di incompatibilità, ritengo di essere nel giusto e, come ho detto prima, ricorrerò al Tribunale di Verona.

**PASSARINI STEFANO – Sindaco**

Allora, viene posto in votazione nell'interesse dell'intero Consiglio Comunale, nell'interesse della popolazione e nell'interesse del Consigliere De Beni, visto anche il parere dell'avvocato Baciga, di fare proprio il parere, appunto, dell'avvocato Baciga e di mettere in votazione l'invito al Consigliere De Beni a rimuovere la causa di incompatibilità e di dare atto che qualora il Consigliere De Beni Augusto non vi provveda, il Consiglio lo dichiarerà decaduto. Pongo in votazione. Parere Favorevole? Zananreis, Piccinato, Cheicante, Saba, Sala, Salvetti, Passarini, Martini e Bullio. Astenuti? Astenuto De Beni. Contrari? Sometti e Tambalo. Assente Comencini.

Dichiariamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Zananreis, Piccinato, Cheicante, Saba, Sala, Salvetti, Passarini, Martini e Bullio. Astenuti? De Beni. Contrari? Sometti e Tambalo. Assente Comencini.

Dichiaro chiuso il Consiglio Comunale, ringrazio tutta la popolazione e vi do appuntamento al prossimo Consiglio Comunale. Buona serata a tutti.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO CHE** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12.06.2019 all'oggetto: "Convalida del Sindaco e dei Consiglieri comunali eletti nella consultazione elettorale del 26.05.2019," si procedeva alla convalida del Sindaco e di 11 Consiglieri proclamati eletti, nonché alla apertura della procedura di contestazione di cause di incompatibilità, ex articolo 69, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., per il Consigliere De Beni Augusto proclamato eletto;

**DATO ATTO** che l'amministratore locale, ai sensi dell'art. 69, comma 2, del D.Lgs. n. 267 / 2000 e s.m.i., ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità;

**RILEVATO** che con nota prot. n. 7773 del 18.06.2019 si procedeva a notificare la comunicazione di cui all'articolo 69, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e la delibera di C.C. n. 31 del 12.06.2019, assegnando i giorni dieci per formulare le controdeduzioni, al Consigliere comunale proclamato eletto De Beni Augusto;

**ATTESO** che con nota pervenuta il 28.06.2019 al n. 8351 di prot., il Consigliere proclamato eletto De Beni Augusto faceva pervenire le proprie osservazioni in merito alla contestata incompatibilità;

**VISTO** il parere legale espresso dall'Avv. Stefano Baciga agli atti del Comune prot. n. 8728 del 05.07.2019, che si intende recepito nella presente deliberazione;

**RITENUTO** pertanto, di valutare la sussistenza o l'insussistenza delle condizioni per dichiarare in via definitiva la convalida o meno del Consigliere comunale De Beni Augusto

**SENTITI** gli interventi nella discussione

**VISTO** il Dlgs. N. 267/2000 e s.m.i.

**VISTO** lo Statuto comunale;

**RITENUTO** di recepire e far proprio in ogni sua parte il parere dell'avv. Stefano Baciga sopra citato unitamente alle considerazioni e motivazioni addotte

**VISTI** il parere in merito alla REGOLARITA' TECNICA e la dichiarazione di insussistenza dei presupposti per esprimere parere in merito alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D.L.vo n. 267/2000, nell'attuale versione a seguito D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012, come da allegato;

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti favorevoli n. 9, n. 1 astenuto (De Beni) e n. 2 contrari (Sometti e Tambalo) espressi per alzata di mano, su 12 Consiglieri presenti su 13 Consiglieri assegnati ed in carica;

### DELIBERA

1. Di prendere atto delle osservazioni presentate dal consigliere De Beni Augusto con il parere dell'avv. Prof. Giovanni Sala, in data 27.06.2019 agli atti del Comune prot. n. 8351 del 28.06.2019;
2. Di prendere atto del parere dell'avv. Stefano Baciga in data 05.07.2019 agli atti del Comune prot. n. 8728 del 05.07.2019, che si intende recepire e far proprio in ogni sua parte unitamente alle motivazioni e considerazioni addotte.
3. Di ritenere pertanto sussistente in via definitiva la causa di incompatibilità nei confronti del consigliere De Beni Augusto, di cui in premessa e già oggetto di contestazione con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 12.06.2019.



4. Di invitare il Consigliere De Beni Augusto a rimuovere la causa di incompatibilità ai sensi art. 69, comma 4, del Dlgs n. 267/2000 e s.m.i., entro dieci giorni dalla notifica della presente deliberazione.
5. Di dare atto che, qualora il Consigliere De Beni Augusto non vi provveda il Consiglio lo dichiarerà decaduto ai sensi art. 69, comma 5, del Dlgs n. 267/2000, e s.m.i.

Successivamente;

Con voti favorevoli n. 9, n. 1 astenuto (De Beni) e n. 2 contrari (Sometti e Tambalo) espressi per alzata di mano, su 12 Consiglieri presenti su 13 Consiglieri assegnati ed in carica;

### **D E L I B E R A**

1. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire ogni successivo adempimento.

Il presente verbale è stato letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
f.to (Dr. Stefano Passarini)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to (Dott. Giovanni Peruzzi)

---

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Costermano sul Garda, li

12 LUG. 2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to (Dott. Giovanni Peruzzi)

---

La presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134 - 3° comma - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.

Costermano sul Garda, li

12 LUG. 2019

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to (Dott. Giovanni Peruzzi)